

*precedente**aggiornato*

Art. 5
(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime.
3. L'imposta è ridotta ad un quarto (1/4) per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico.
4. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 della tabella del D.M. n. 435 del 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione" (G.U. 17 dicembre 1998, n. 294, Serie Generale), fatte salve le maggiorazioni nelle misure deliberate di tempo in tempo dalla Provincia: trasferimenti di azienda da genitore a figli mortis causa se almeno uno degli eredi prosegue l'esercizio dell'attività d'impresa.

Art. 5
(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS tenuto dal MEF ed aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs. 460/97, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117;
3. Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni:
 - organizzazioni di volontariato;
 - imprese sociali, incluse le cooperative sociali
 Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale
4. L'imposta è ridotta ad un quarto (1/4) per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230.
5. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 della tabella del D.M. n. 435 del 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione" (G.U. 17 dicembre 1998, n. 294, Serie Generale): trasferimenti di azienda da genitore a figli mortis causa se almeno uno degli eredi prosegue l'esercizio dell'attività d'impresa.
6. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione

di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero. Per beneficiare dell'agevolazione, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione; l'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'"asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.



PROVINCIA DI PIACENZA

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)**

**Approvato con atto C.P. n. 28 del 28 febbraio 2000
e modificato con atti C.P. n. 98 del 17 dicembre
2007, C.P. n. 125 del 15/12/2008, C.P. n. 41 del 20
dicembre 2024**

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)**

**Art. 1
(Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.), istituita con il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 21.10.1998 n. 65 esec. e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale 25.01.1999 n. 3 esec. con efficacia dall'01.01.1999.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

**Art. 2
(Presupposto dell'imposta)**

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

**Art. 3
(Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni)**

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuato entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471

da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le riduzioni e le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.
5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 514/1992, presentate al P.R.A., debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.
6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 4 (Misure dell'imposta)

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La Provincia approva l'aumento delle misure, di cui al comma 1 entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.
3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.
4. Nel caso di deliberazione delle misure delle tariffe successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, si procede al recupero delle eventuali differenze di imposta, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, anche in deroga a quanto stabilito al comma 6 del successivo articolo 10.

Art. 5 (Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS tenuto dal MEF ed aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs.

460/97, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117.

3. Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni:

- organizzazioni di volontariato;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali

Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale.

4. L'imposta è ridotta ad un quarto (1/4) per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230.

5. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 della tabella del D.M. n. 435 del 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione" (G.U. 17 dicembre 1998, n. 294, Serie Generale); trasferimenti di azienda da genitore a figli mortis causa se almeno uno degli eredi prosegue l'esercizio dell'attività d'impresa.

6. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.

Per beneficiare dell'agevolazione, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione; l'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'"asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.

Art. 6 **(Forme di gestione)**

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, modificato dall'art. 1, lettera t), punto 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506:

- gestione diretta della Provincia;
- gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.

Art. 7
(Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento vengono svolte dai competenti uffici provinciali.
2. In caso di gestione affidata allo stesso concessionario del P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono alle attività di cui al predetto art. 1 del presente regolamento i soggetti affidatari.
3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate all'unità di euro per difetto se la frazione decimale è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello

predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

Art. 8 **(Compensi del concessionario)**

1. In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, compete al soggetto affidatario il compenso convenuto tra le parti.

Art. 9 **(Ripresentazione di richiesta di formalità)**

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3, del presente regolamento, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorchè incompetente, purchè in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

Art. 10 **(Rimborsi e recuperi)**

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.
2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R.A. anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'I.P.T. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata su richiesta dei soggetti interessati (art. 56, comma 10, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) con procedura di cui al comma 1.
3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti.
4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il soggetto affidatario.
5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori ad euro 17,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione od annotazione.
7. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero ammontare.

Art. 11 **(Verifiche e controlli)**

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 12 **(Norme finali e transitorie)**

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge in una con la deliberazione di approvazione (art. 17, commi 33, 40, 41, 42, L. 15 maggio 1997 n. 127), ha efficacia dall'01.01.2000; da tale data è abrogato il regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 21.10.1998 n. 65 esec. e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale 25.01.1999 n. 3 esec., di cui all'art. 1, fatte salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'01.01.1999.
3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.